

REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽¹⁾ dispone che le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio ⁽²⁾ il Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽³⁾. Lo sforzo di pesca delle navi disciplinate da tale regime è attualmente stabilito all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾ e all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Nel giugno 2013 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere

riguardo allo stock di nasello settentrionale nel 2014. Nel parere del CIEM si afferma che la biomassa dello stock ha raggiunto nel 2013 un livello record e inoltre che la mortalità per pesca è diminuita drasticamente negli ultimi anni. Secondo il CIEM, nel 2014 il TAC può essere aumentato del 49 % portandolo a 81 846 tonnellate. L'Irlanda e la Spagna hanno chiesto, alla luce di tale parere, che il TAC in vigore per il suddetto stock sia portato in corso d'esercizio da 55 105 a 69 440 tonnellate per rispettare il livello di sbarchi che il CIEM stima corrispondente con gli attuali livelli di mortalità per pesca, a loro volta compatibili con il rendimento massimo sostenibile. La richiesta è ritenuta accettabile sulla base dell'impegno degli Stati membri interessati a garantire mediante rigorosi controlli delle attività di pesca che lo sforzo di pesca e quindi i tassi di mortalità per pesca restino costanti.

- (4) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera spagnola che pescano ad ovest della Scozia. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Spagna nel 2013 lo CSTEP non era in grado di valutare se le condizioni stabilite dal suddetto regolamento fossero ancora soddisfatte nel periodo di gestione 2012. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi spagnole nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013.
- (5) Attualmente è escluso dall'applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera francese che pescano nel Mare del Nord. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Francia nel 2013 lo CSTEP ha ritenuto che le catture assegnate a tali navi abbiano superato la soglia stabilita. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi francesi nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013.
- (6) Un gruppo di navi battenti la bandiera del Regno Unito adibite alla cattura di canestrelli (*Aequipecten opercularis*) intorno all'Isola di Man nel Mare d'Irlanda è attualmente escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Tuttavia, a causa di un errore di calcolo, i massimali di sforzo di cui all'allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 non rispecchiano tale esclusione. È pertanto opportuno correggere in tal senso il regolamento (UE) n. 39/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

